


**Tabella 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**  
**(dati al 30 settembre 2012)**

<b>Tipologia di Impatto</b>	<b>Numero procedure</b>
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	4
Minori spese	0
Spese misure ambientali	3
Versamenti Risorse Proprie UE	3
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	12
Spese recepimento Direttive	2
Spese per rimborsi	1
<b>Totale</b>	<b>31</b>

**Grafico 3**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**




#### 1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 settembre 2012.

Alla data del 30 settembre 2012, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2012, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 18 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 4 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 24 vecchie procedure archiviate dalle Autorità comunitarie.

**Grafico 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Evoluzione della situazione del III trimestre 2012**



##### 1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Prevalgono le infrazioni avviate nel settore "Salute", che ne conta 6. Seguono i settori "Fiscalità e Dogane" e "Trasporti" con due casi ciascuno. Vengono infine i settori "Appalti", "Comunicazioni", "Affari economici e finanziari", "Affari esteri", "Lavoro e affari sociali", "Agricoltura" e "Ambiente", ciascuno con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2012/4000 "Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari" ha per oggetto la contestazione delle modalità, con le quali si è proceduto all'affidamento della costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia nel Comune di Bari. Infatti, rappresentando tale commessa pubblica un appalto di lavori, ritiene la Commissione che l'attribuzione della medesima avrebbe dovuto costituire oggetto di una procedura concorsuale di evidenza pubblica, laddove, nei fatti, è stata adottata una mera trattativa privata. Ove, in adeguamento alle richieste della Commissione, si procedesse all'invalidazione del contestato affidamento, la Pubblica Amministrazione

potrebbe essere coinvolta in eventuali contenziosi con l'attuale affidatario, con conseguente insorgenza di oneri per spese legali;

- la procedura 2012/2119 “Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili”. Con tale procedura, la Commissione, prendendo spunto da un caso circoscritto come quello della riscossione dei tributi dovuti dai membri di un consorzio al consorzio medesimo, affronta la questione generale dell'esenzione da IVA, ai sensi della normativa italiana rappresentata dall'art. 10, co. 5, del DPR n. 633/1972, del “servizio” costituito dall'attività di riscossione dei tributi spettanti allo Stato italiano. Detto servizio è espletato in esclusiva da Equitalia S.p.A, la quale percepisce un corrispettivo per l'attività prestata. Tale corrispettivo grava in parte dallo Stato ed in parte sul contribuente, mentre, dopo un certo tempo, viene applicato esclusivamente al contribuente. Poiché la Commissione ritiene che Equitalia non abbia la natura di ente pubblico ma di ente privato, ne deriva che, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, la società in questione dovrebbe pagare l'IVA sul servizio prestato. Pertanto il gettito di tale imposta, per la parte applicata nei confronti del contribuente e quindi scaricata su di esso, produce un aumento delle entrate pubbliche;
- la procedura 2012/2088 “Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto”. Con tale procedura, la Commissione contesta l'applicazione dell'IVA – in forza di una consolidata interpretazione giudiziaria e amministrativa dell'art. 9 del DPR 633/72, in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto – anche ai servizi di trasporto di beni di modesto valore importati dai paesi terzi alla UE negli Stati UE stessi, nonché a tutti i servizi accessori a tali importazioni. Ove l'Italia, in conformità alle richieste della Commissione, rinunciaste all'imposizione su tali servizi, si verificherebbe una diminuzione del gettito fiscale;
- la procedura 2012/0369 “Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma”. Con tale procedura, la Commissione ha chiesto all'Italia di emanare gli appropriati atti normativi interni di esecuzione della Direttiva 2010/41/UE. A tale scopo, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 1 dicembre 2012, n. 216, con il quale è stata disposta l'estensione di alcune erogazioni sociali, già istituite dalla normativa nazionale previgente, alle “pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne”. L'allargamento della platea degli aventi diritto a tali prestazioni implica un aumento della spesa pubblica.

Nella Tabella che segue viene riportato l'elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE nel periodo 1 luglio – 30 settembre 2012, per ciascun settore economico di riferimento.

**Tabella 5**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi avviati nel III trimestre 2012**

<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<i>Appalti</i> 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari	MM	Si
<i>Comunicazioni</i> 2012/2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	MM	No
<i>Affari esteri</i> 2012/2136	Mancata ratifica del Protocollo del 2004 che emenda la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità dei terzi nel campo dell'energia nucleare	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/2119	Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili	MM	Si
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	MM	Si
<i>Salute</i> 2012/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0370	Mancato recepimento della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0286	Mancato recepimento della Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0284	Mancato recepimento della Direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0283	Mancato recepimento della Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'abamectina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0282	Mancato recepimento della Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5 – dicloro – 2 – ottil – 2H – isotiazol – 3 – one come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2012/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No

## XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2012/0369	Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma	MM	Sì
<i>Energia</i> 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	MM	No
<i>Agricoltura</i> 2012/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di <i>Oryza sativa</i>	MM	No
<i>Ambiente</i> 2012/0281	Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	MM	No
<i>Trasporti</i> 2012/0285	Mancato recepimento della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No
<i>Trasporti</i> 2012/0280	Mancato recepimento della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE	MM	No

#### 1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel III trimestre 2012

Nel periodo 1 luglio – 30 settembre 2012, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 4. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;
- 1 caso è passato dallo stadio del parere motivato complementare a quello del ricorso alla Corte di Giustizia;
- 1 caso è transitato, dal ricorso alla Corte di Giustizia, allo stadio della prima sentenza resa dalla stessa Corte.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 1 di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2006/2378 "Non corretta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia". Con tale procedura, la Commissione rileva come l'Italia risulti, a tutt'oggi, non avere ancora trasposto nel proprio ordinamento interno la Direttiva 2002/91/CE, segnatamente con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo del venditore o locatore di un'immobile di rilasciare un "certificato energetico" relativo all'immobile medesimo, e l'obbligo della

Pubblica Amministrazione di ispezionare periodicamente i sistemi di condizionamento dell'aria con potenza nominale utile superiore a 12 KW. Tale procedura ha già comportato un primo impatto finanziario negativo in ragione del D. Lgs 19/8/2005 n. 192, il quale prevedeva un aumento della spesa pubblica pari ad € 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

**Tabella 6**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi che hanno cambiato fase nel III trimestre 2012**

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2012/0084	Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	PM	No
<i>Ambiente</i> 2004/2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	SC	No
<i>Affari esteri</i> 2011/2150	Accordo Italia – Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	PM	No
<i>Energia</i> 2006/2378	Non corretta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia	RC	Sì

#### 1.4.3. Procedure archiviate nel III trimestre 2012

*La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.*

*Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.*

*Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.*

Nel III trimestre del 2012, la Commissione europea ha archiviato 24 procedure riguardanti l'Italia.

Nel caso di specie, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- La procedura n. 1998/2346 “Costruzione villaggio turistico “Is Arenas” Narbolia (OR)”. Con tale procedura, la Commissione ha contestato la realizzazione in Narbolia (Oristano) di un complesso turistico, considerato gravemente dannoso per l’integrità dell’ambiente in cui è stato inserito. La zona, infatti, costituendo un S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, gode di una speciale protezione, che impone la preservazione del sito medesimo da tutte le azioni dannose per l’habitat e le relative specie biologiche. Di conseguenza, il superamento della presente procedura ha comportato l’impegno, da parte delle Autorità italiane, ad adottare tutte le misure ritenute necessarie al ripristino degli equilibri ambientali compromessi, con conseguente aumento della spesa pubblica;
- la procedura n. 2011/1072 “Mancato recepimento della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sulla semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa” Il superamento della presente procedura ha imposto l’adozione di opportuni atti interni, in attuazione della Direttiva 2009/43/CE nell’ordinamento italiano. Pertanto, con Decreto Legislativo 22/6/2012, n. 105, la Direttiva stessa è stata recepita nel sistema istituzionale italiano. In particolare, detto Decreto ha introdotto nuove sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel Decreto medesimo, con conseguente possibile aumento delle entrate extratributarie;
- la procedura n. 2011/1073 “Mancato recepimento della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulle norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. Il superamento della presente procedura ha implicato la previa adozione di atti normativi interni di recepimento della predetta Direttiva 2009/52/CE. Pertanto, con Decreto Legislativo n. 109/2012, sono state previste nuove spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale, necessarie all’attuazione dell’art. 5 del Decreto stesso e fissate nei seguenti importi: 43 milioni di Euro per il 2012 e 130 milioni di Euro a partire dall’anno 2013, da ripartire fra le Regioni secondo i criteri di cui allo stesso art. 5. Agli oneri netti derivanti dal medesimo articolo - pari a 43,55 milioni di Euro per il 2012, a 169 milioni di Euro per il 2013, a 270 milioni di Euro per il 2014 e a 219 milioni di Euro a decorrere dal 2015 - si provvederà, quanto a 43,55 milioni di Euro per l’anno 2012, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal Decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di Euro per l’anno 2013, a 270 milioni per l’anno 2014 e a 219 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente stesso, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al predetto art. 5.

**Tabella 7**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi archiviati nel III trimestre 2012**

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 1998/2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	Sì
<i>Ambiente</i> 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi d'intrattenimento (videogiochi)	No
<i>Ambiente</i> 2012/2075	Cattiva applicazione della Direttiva 2003/87/CE relativa allo scambio quote di emissioni dei gas a effetto serra. Mancato invio di misure nazionali di attuazione	No
<i>Ambiente</i> 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica le Dir.98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	No
<i>Comunicazioni</i> 2011/0847	Mancato recepimento della Dir. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 di modifica della Dir.2002/22/CE sul servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica	No
<i>Comunicazioni</i> 2011/0848	Mancato recepimento della Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativa alle reti di comunicazione elettronica	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2011/0842	Mancato recepimento della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)	No
<i>Affari interni</i> 2011/1072	Mancato recepimento della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sulla semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa	Sì
<i>Salute</i> 2012/0198	Mancato recepimento della Direttiva 2011/10/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Affari interni</i> 2011/1077	Mancato recepimento della Direttiva 2010/80/UE della Commissione del 22 novembre 2010 che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	No
<i>Ambiente</i> 2012/0195	Mancato recepimento della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/0846	Mancato recepimento della Direttiva 2009/127/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi	No
<i>Salute</i> 2012/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2011/11/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acetato di (Z, E) – tetradeca 9, 12 dienile come principio attivo	No

## XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	nell'allegato I della Direttiva	
<i>Salute</i> 2012/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2011/12/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Salute</i> 2012/0201	Mancato recepimento della Direttiva 2011/13/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido nonanoico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Affari interni</i> 2011/0843	Mancato recepimento della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	No
<i>Affari interni</i> 2011/1073	Mancato recepimento della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulle norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Sì
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0845	Mancato recepimento della Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relative agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0844	Mancato recepimento della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0852	Mancato recepimento della Direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° Luglio 2010 recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione.	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0853	Mancato recepimento della Direttiva 2010/44/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master-feeder e procedure di notifica	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0609	Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività di istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/0850	Mancato recepimento della Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 relativa alle attrezzature a pressione trasportabili	No

## CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

### 2.1 Cenni introduttivi

*L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.*

*Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.*

*Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.*

*Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.*

*Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.*

*Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.*

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1 luglio – 30 settembre 2012, la Corte si è pronunciata su 15 casi, di cui 2 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 13 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi unionali, su questioni di interesse anche dell'Italia.

## 2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 2 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del III trimestre 2012, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Nessuno dei casi suddetti presenta ricadute finanziarie sul bilancio pubblico.

## 2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel III trimestre 2012 risultano n. 13 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Fiscalità e dogane" che conta 3 casi, seguito dai settori "Giustizia" e "Tutela dei consumatori" con due casi ciascuno e, infine, dai settori "Affari interni", "Concorrenza e aiuti di Stato", "Lavoro e affari sociali", "Libera circolazione dei lavoratori", "Libera circolazione delle persone" e "Trasporti" con 1 caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari, salvo per quanto concerne la sentenza resa nel seguente giudizio:

- La sentenza C-451/11 "Art. 7 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia in materia di soggiorno degli stranieri – Rilascio del permesso di soggiorno". Con tale pronunciamento, la Corte ha chiarito l'interpretazione del disposto dell'art. 7 della Decisione n. 1/80 del "Consiglio di associazione", quale organo istituito dall'Accordo firmato il 12/09/1963 fra la CEE e la Turchia, in seguito tradotto in atto normativo interno della stessa Comunità europea (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Detto art. 7 stabilisce che i "familiari" del lavoratore turco, regolarmente inserito nel mercato del lavoro dello Stato UE ospitante - i quali siano stati autorizzati a raggiungere il lavoratore stesso - acquistino il diritto, dopo una residenza di almeno 3 anni nel territorio del medesimo Stato membro, di accettare qualsiasi offerta di impiego nell'ambito di tale Stato. Ai fini del concreto esercizio di detto diritto, tali "familiari" debbono poter godere "medio tempore", in attesa di occupazione, delle provvidenze assistenziali in caso di disoccupazione, eventualmente previste nel Paese UE ospitante. In particolare, con la sentenza in oggetto, la Corte UE ha sottolineato - in questo contraddicendo la posizione interpretativa di Germania e Italia - che debbano intendersi come aventi diritto sia alla permanenza nello Stato UE ospitante, sia, di riflesso, alle erogazioni assistenziali in favore dei disoccupati, anche i "familiari" del lavoratore turco che, stanti in ogni caso i presupposti di cui sopra, non siano anch'essi cittadini turchi, ma di altri Stati terzi rispetto alla UE. Ciò comporta, pertanto, l'estensione della platea dei beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali, con conseguente onere per la finanza pubblica di tutti gli Stati UE che, come l'Italia, non avevano fino ad ora aderito ad una visione "allargata" della categoria degli aventi diritto.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel III trimestre del 2012.

**Tabella 8**  
**Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE**  
**(dati al 30 settembre 2012)**

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 06/09/2012 Causa C-36/11 (Italia)	Artt. 16, 19, 22 e 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CEE del Consiglio – Interpretazione dell'art. 19 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di OGM iscritti nel Catalogo comune europeo delle varietà – Rigetto da parte dell'Autorità competente sulla base della mancanza di disposizioni interne di disciplina nella materia (Agricoltura)	No
Sentenza del 12/07/2012 Causa C-79/11 (Italia)	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Direttiva 2004/80/CE – Indennizzo delle vittime di reato – Responsabilità delle persone giuridiche – Risarcimento nell'ambito del procedimento penale (Giustizia)	No
Sentenza del 27/09/2012 Cause C-179/11 (Francia)	Domande di asilo – Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime (Affari interni)	No
Sentenza del 06/09/2012 Causa C-487/11 (Lettonia)	Regolamento (CEE) n. 918/83 – Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 – Franchigia dai dazi all'importazione di beni personali – Nozione di "beni destinati ai bisogni della famiglia" – Autoveicolo importato nel territorio dell'Unione – Veicolo utilizzato da un familiare del proprietario che ha proceduto all'importazione (Fiscaltà e dogane)	No
Sentenza del 27/09/2012 Causa C-587/10 (Germania)	Interpretazione della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – Fornitura di beni – Imposta sulle operazioni a catena – Acquisto di merci da parte di un'impresa stabilita in uno Stato membro presso la sede di un'altra impresa, stabilita in uno stato terzo e priva di identificazione IVA, la quale si rifornisce presso un'impresa stabilita in un altro Stato membro, con le merci che vengono spedite direttamente dal fornitore all'impresa acquirente – Caso in cui il fornitore esibisce la partita IVA dell'acquirente (Fiscaltà e dogane)	No
Sentenza del 06/09/2012 Causa C-28/11 (Germania)	Codice Doganale comunitario – art. 204, n. 1, lett. a), del Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (Fiscaltà e dogane)	No

## XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 06/09/2012 Causa C-190/11 (Austria)	Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza (Giustizia)	No
Sentenza del 06/09/2012 Causa C-619/10 (Lettonia)	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – art. 54 del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (Giustizia)	No
Sentenza del 12/07/2012 Causa C-378/10 (Ungheria)	Articoli 49 TFUE e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Principi di equivalenza e di effettività – Trasformazione transfrontaliera – Diniego di iscrizione nel registro (Libera prestazione di servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 19/07/2012 Causa C- 451/11 (Germania)	Art. 7 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia in materia di soggiorno degli stranieri – Rilascio del permesso di soggiorno (Lavoro e affari sociali)	Sì
Sentenza del 05/09/2012 Cause C-83/11 (Regno Unito)	Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 3, paragrafo 2 – Obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale, l’ingresso e il soggiorno di “ogni altro familiare” a carico di un cittadino dell’Unione (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza del 03/07/2012 Causa C-128/11 (Germania)	Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 19/07/2012 Causa C-112/11 (Germania)	Trasporto – Trasporto aereo – Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell’Unione – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Obbligo del venditore del viaggio aereo di garantire che l’accettazione da parte del cliente dei supplementi di prezzo opzionali risulti da un consenso esplicito – Nozione di “supplementi di prezzo opzionali” – Prezzo dell’assicurazione sull’annullamento del viaggio, fornita da una compagnia di assicurazioni indipendente, incluso nel prezzo complessivo (Trasporti)	No
Sentenza del 05/07/2012 Causa C-49/11 (Austria)	Direttiva 97/7/CE – Protezione dei consumatori – Contratti a distanza – Informazione del consumatore – Informazioni fornite o ricevute – Supporto duraturo – Nozione – Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore – Diritto di recesso (Tutela dei consumatori)	No
Sentenza del 12/07/2012 Causa C-602/10 (Romania)	Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articoli 22, 24 e 30 – Normativa nazionale volta a trasporre questa Direttiva – Applicabilità a contratti non inclusi nella sfera di applicazione <i>ratione materiae</i> e <i>ratione temporis</i> di tale Direttiva – Obblighi non previsti dalla stessa Direttiva	No

## CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

### 3.1 Cenni introduttivi

*Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.*

*A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.*

*A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.*

*Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.*

*In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.*

*Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.*

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

### 3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 settembre 2012, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 13 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 settembre 2012.

**Tabella 9**  
**Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale**  
**Dati al 30 settembre 2012**

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 14/2010	SEA Handling
C 17/2010	FIRMIN srl (Legge Provinciale TRENTO)
C 20/2010	Soc. SOGAS (Società gestione aeroporti regione Calabria)
C 26/2010	Esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici
SA 23425	SACE BT
SA 32014/SA 32015/SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/SAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33037	SIMET – compensazioni trasporto stradale - SIEG
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (Logistica e potenziamento intermodalità)
SA 33063	TRENTINO NGA investimenti banda larga

### 3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 settembre 2012, sono 8 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.